

Giovanni d'Ammassa – Raimondo Bellantoni

CODICE DI DIRITTO DI AUTORE

Vol. III

Le leggi del Regno d'Italia

MILANO – NYBERG S.r.l. – 2004

ISBN 88 901114 6 1

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA SIAE

© Copyright 2004 Nyberg S.r.l. - Milano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia Copy & Photo S.r.l., via Caruso 2, 20133 Milano

INDICE SOMMARIO

§ 1. Legge 25 giugno 1865, n. 2337 <i>Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno</i>	1
§ 2. Regio Decreto 25 giugno 1865, n. 2338 <i>Regio Decreto contenente disposizioni regolamentarie per l'esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno</i>	14
§ 3. Regio Decreto 13 febbraio 1867, n. 3596 <i>Regio Decreto che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno</i>	16
§ 4. Legge 10 agosto 1875, n. 2652 <i>Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno</i>	30
§ 5. Regio Decreto 10 agosto 1875, n. 2680 <i>Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno</i>	33
§ 6. Legge 18 maggio 1882, n. 756 <i>che modifica la legge 10 agosto 1875 sui diritti di autore</i>	42
§ 7. Regio Decreto 19 settembre 1882, n. 1012 <i>Regio decreto che approva il testo unico delle leggi sui diritti d'autore</i>	43
§ 8. Regio Decreto 19 settembre 1882, n. 1013 <i>Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sui diritti d'autore</i>	57
§ 9. Regio Decreto 7 novembre 1925, n. 1950 <i>Disposizioni sul diritto di autore</i>	67
§ 10. Regio Decreto 15 luglio 1926, n. 1369 <i>Regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore ...</i>	87
§ 11. Legge 13 giugno 1935, n. 1216 <i>Modificazione del secondo comma dell'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore</i>	98

PREFAZIONE

Il terzo volume del Codice di diritto di autore raccoglie dieci leggi pubblicate tra il 1865 e il 1926, ovvero dall'unità d'Italia sino alla legge oggi in vigore, la 22 aprile 1941, n. 633, contenuta nel primo volume dell'opera.

L'ordine di pubblicazione è cronologico; si è cercato di rispettare il layout grafico originale delle Gazzette Ufficiali del tempo, per quanto possibile.

Relativamente al Regio Decreto 7 novembre 1925, n. 1950, *Disposizioni sul diritto di autore*, è stato svolto un preciso lavoro di annotazione allo scopo di ottenere il testo aggiornato alla data del 18 dicembre 1942, quando è entrata in vigore la legge 633/41. In nota sono quindi riportati i testi previgenti e le indicazioni delle leggi modificatrici.

Un prezioso volume per lo studioso del diritto d'autore, che si affianca agli altri volumi dell'opera già pubblicati.

Milano, maggio 2004

Giovanni d'Ammassa

Raimondo Bellantoni

§ 1. Legge 25 giugno 1865, n. 2337

Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.
(GU n. 162 del 5 luglio 1865)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della legge stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo col Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I.

*Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno
durata e modo del loro esercizio.*

Art. 1.

Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.

Art. 2.

Sono assimilate alla pubblicazione riservata all'autore di un'opera:

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell'autore;

La rappresentazione o l'esecuzione di un'opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo medita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico;

La esecuzione di opere d'arte fatte sopra abbozzi dell'autore.

I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o amministrativo e quelli specialmente tenuti nelle Camere legislative possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e ne' giornali. Ma non possono essere riprodotti né come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, né come parte della raccolta delle sue opere.

Art. 3.

Sono assimilate alla riproduzione riservata all'autore di un'opera:

La ripetizione della rappresentazione o dell'esecuzione, per intero o in parte, di un'opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto;

La riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un motivo di un'opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera;

La proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un'opera appartenente alle arti del disegno;

La variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un quadro, di una statua od opera d'arte.

Art. 4.

Nel diritto esclusivo dello spaccio di un'opera si comprende anche il diritto d'impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all'estero senza il permesso dell'autore.

Art. 5.

Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un'opera appartiene in comune a più individui, si presume sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest'ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.

Art. 6.

Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica, non può disporre dei diritti di riprodurre e spacciare la musica: ma il compositore dell'opera musicale può farla riprodurre, e spacciare congiuntamente alle parole, a cui la musica è applicata.

Lo scrittore in tal caso ha il diritto medesimo concesso dall'articolo precedente, a chi ha in comune con altri il diritto di autore sopra una stessa opera.

Art. 7.

La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate, che il loro insieme formi un'opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sul proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente, indicando l'opera o la raccolta donde lo estrae.

Art. 8.

L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione di questa, e dura tutta la vita dell'autore e 40 anni dopo la sua morte, ovvero 80 anni, a seconda del disposto dell'articolo seguente.

Le edizioni successive di un'opera, quantunque aumentate o modificate non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l'opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9.

L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa sieno decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo continua ne' suoi eredi o aventi causa sino a compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quaranta anni, durante il quale l'opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui ai al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5% sul prezzo lordo che dev'essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso:

Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.

Art. 10.

Allo Stato, alle Provincie, ai Comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura 20 anni a contare dalla pubblicazione. Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possano competere all'amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o di altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell'art. 7.

Art. 11.

Durante il corso dei primi dieci anni, a cominciare dalla pubblicazione di un'opera oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle di disegno, pittura, scultura, incisione e simili consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un'altra opera d'arte di specie diversa da quella dell'opera originale, come sarebbero l'incisione di un quadro, il disegno di una statua e simili.

Art. 12.

Per la traduzione di un'opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un'opera d'arte, quando essa medesima costituisca un'altra opera d'arte, a termini dell'articolo precedente.

Art. 13.

Un'opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purché coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

In difetto di speciali accordi, questo premio sarà del 10%, se l'opera rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l'intero spettacolo; nel caso contrario, sarà di una parte proporzionale a quella che l'opera o la composizione occupano nello spettacolo.

La misura del 10% può essere con decreto reale elevata sino al 2% ed anche sino al 5% per i principali teatri del Regno.